

ROMA



ROMA CAPITALE

Comune di Roma

11 MAR 2022

N. RC/.....7604.....

Dipartimento Tutela Ambientale

- 3 MAR. 2022

Prot. QL .....15569.....

Dipartimento Tutela Ambientale  
Direzione Agricoltura e Benessere  
degli Animali

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. **43** del **11 MAR. 2022**

### IL SINDACO

**Oggetto: Misure indifferibili ed urgenti per la tutela della Biodiversità in ambito cittadino.**

**Attività necessarie per la difesa delle rondini (Hirundo rustica) rondoni (Apus apus), balestrucci (Delichon urbica) e specie affini.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
AGRICOLTURA E BENESSERE  
DEGLI ANIMALI

GIUSEPPE SORRENTINO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
TUTELA AMBIENTALE

GIUSEPPE SORRENTINO

L'ASSESSORA ALL'AMBIENTE,  
AGRICOLTURA E CICLO DEI RIFIUTI

ON. SABRINA ALFONSI

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOT. PIETRO PAOLO MILETI

### PREMESSO

che la vigente legge n. 349/86, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, tutela il patrimonio naturale, del quale fanno parte le specie faunistiche;

che la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale e che ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;

che l'Italia con legge n. 503 del 5 agosto 1981 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata il 19 settembre 1979 a Berna, con la quale sono stati fissati i principi per assicurare la tutela della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e, in particolare, delle specie migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili, attraverso le Direttive Uccelli e Habitat;

che i partner europei con la citata Convenzione si sono impegnati a prestare particolare attenzione alle zone che rivestono importanza per le specie migratrici situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta;

che la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", poi abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", approvata il 21 maggio 1992 dalla Commissione europea, volta a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, costituiscono i principi e la base normativa su cui si fonda Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità;

che le predette Direttive sono state recepite con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recante il Regolamento di attuazione, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120;

che, nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali;

## CONSIDERATO

che l'Italia ha aderito all'impegno di ridurre il tasso di perdita della biodiversità a livello globale attraverso la sottoscrizione dell'iniziativa denominata "Countdown 2010", un progetto lanciato per incoraggiare azioni sostenibili da parte delle amministrazioni pubbliche e della società civile, secondo il quale ogni azione, anche la più semplice, assunta da amministrazioni comunali, Enti o privati deve prevedere il contenimento dei danni alla biodiversità;

che le amministrazioni comunali sono chiamate ad esercitare i poteri e le funzioni di spettanza attraverso l'adozione di misure concrete, affinché la biodiversità e gli ecosistemi siano tutelati efficacemente, sul territorio di propria competenza, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

che l'importanza della biodiversità urbana nelle politiche di cooperazione dei Paesi partners ha trovato, negli anni, ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali: la Dichiarazione di Erfurt del 2008, presso il Convegno *Urban Biodiversity & Design* (URBIO) svoltosi ad Erfurt in Germania, che ha evidenziato come la biodiversità urbana sia vitale per realizzare gli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB); la Decisione IX/28 "*Promoting engagement of cities and local authorities*" assunta al 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD) svoltosi a Bonn nel maggio 2008; il piano di azione "*Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity*" deciso al meeting successivo (COP-10 CBD), svoltosi a Nagoya in Giappone nei giorni 18-29 ottobre 2010;

che "garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantire il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano."; rientra tra gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2020, da rinnovare nel redigendo nuovo documento strategico nazionale per il 2030 da parte del Ministero della Transizione Ecologica;

che per la tutela delle specie migratrici, atteso il rischio estinzione cui sono soggetti gli uccelli nidificanti, anche a causa della continua trasformazione degli *habitat*, quest'ultimo va mantenuto in uno stato di conservazione favorevole;

che approfondite ricerche hanno recentemente messo in evidenza la relazione tra l'alterazione degli ecosistemi e la nascita e la diffusione di malattie infettive come le zoonosi;

che, in particolare, nelle condizioni di bassa biodiversità generalmente presenti negli ecosistemi alterati e degradati tendono a prevalere poche specie le cui popolazioni, numericamente molto abbondanti, divengono più esposte a contrarre e diffondere infezioni che possono trasmettersi all'uomo (zoonosi);

## RILEVATO

che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*) e Rondone pallido (*Apus pallidus*), protette su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Legge n.157/1992 che vieta l'uccisione degli individui adulti e la distruzione di nidi, uova e nidiacei, sono presenti nel territorio di Roma Capitale;

che nello stesso territorio di Roma potrebbero essere localmente presenti e nidificanti altre specie affini, quali il Rondone maggiore (*Apus melba*) e il Topino (*Riparia riparia*), parimenti protette;

## PRESO ATTO

che Rondini, Balestrucci e Rondoni sono specie in via di rarefazione (dati del Progetto MITO2000 - Monitoraggio Italiano Ornitologico);

che BirdLife International (network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna) ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale e, pertanto, prioritarie per la conservazione (*Species of European Conservation Concern* - SPEC);

che dette specie, essendo insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, moscerini e mosche, come evidenziato da diversi studi scientifici che riportano il dato di circa 6000 insetti catturati/giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati al termine di ogni covata;

che essendo sia zanzare che mosche potenziali vettori di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici (di recente sono stati riscontrati casi di Chikungunya, Febbre da flebotomi del bacino del Mediterraneo, Filariosi e Leshmaniosi per il cane), le rondini, i balestrucci, i rondoni e le specie affini sono da considerarsi particolarmente utili per migliorare la sicurezza sanitaria della società umana;

che contribuendo, in quanto “insetticidi naturali”, anche alla salubrità ambientale, riducendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, dannosi per la salute dell’uomo ed in particolare dei soggetti più deboli, giovani e anziani, la loro opera rientra a tutto diritto tra quelli che consideriamo “servizi ecosistemici” resi dalla biodiversità urbana;

## ATTESO

che rondini e balestrucci sono fedeli ai propri nidi, in quanto tornano ad occupare il medesimo sito per più anni di seguito, gli stessi nidi vanno salvaguardati poiché, dopo lo sforzo per la migrazione, il dispendio energetico necessario per la ricostruzione del nido potrebbe risultare fatale per questi uccelli;

che anche i rondoni tornano sempre allo stesso nido, costituito da fessure o cavità nelle pareti degli edifici, ed anche per essi la ricerca di un nuovo sito adeguato, al termine della lunga migrazione, comporterebbe uno sforzo eccessivo;

che il Rondone pallido (*Apus pallidus*), presente e nidificante a Roma, effettua una seconda covata in autunno, con involo dei piccoli che può avvenire tra la fine di ottobre e la metà di novembre, ma anche più tardi se la stagione è mite;

che Roma Capitale intende adottare una prassi consapevole dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana, riconoscendo l’enorme valore della biodiversità per l’ecosistema urbano;

che, conseguentemente, per la salvaguardia di rondini, rondoni e balestrucci si rende necessario porre in essere interventi di maggior tutela sul territorio capitolino;

## VISTI

la legge 24 novembre 1981, n. 689 modifiche al sistema penale;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

la legge Regione Lazio 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per la gestione programmata dell’esercizio venatorio”

la legge 20 luglio 2004 n.189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l’art. 544 ter. del Codice Penale;

l’art. 50 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

la deliberazione G.C. n. 306 del 2 dicembre 2021 recante la “Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.”

## **ORDINA**

il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune, Rondone pallido e specie affini, in tutto il territorio capitolino per tutto il periodo di uso degli stessi e comunque fino alla data del 30 novembre 2022;

## **DISPONE**

- l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. La tutela dei nidi si deve estendere anche al periodo migratorio (autunno-inverno), in quanto le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, utilizzano gli stessi nidi per più anni di seguito;
- di poter derogare al divieto di cui sopra in caso di realizzazione di interventi edilizi. In questi casi è necessario richiedere il nulla osta al Dipartimento Tutela Ambientale, inserendo nella richiesta una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intende adottare. Solo nei casi in cui tale salvaguardia non fosse possibile dovranno essere collocati, in sostituzione dei nidi danneggiati o distrutti, altrettanti nidi artificiali adeguati e prodotta relativa documentazione;
- di poter derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui la presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine e simili) determini condizioni igieniche di pericolo per la salute di chi frequenta i suddetti locali. Tale situazione di pericolo deve essere verificata e certificata dalla Asl competente per territorio. La certificazione della Asl dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta in deroga da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale potrà richiedere l'installazione di nidi artificiali sostitutivi in un luogo comunque vicino all'originario;
- di utilizzare sotto i cornicioni degli edifici, per una fascia di almeno 50 cm, intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi a rondini e balestrucci e che i medesimi sottotetti vengano mantenuti con un angolo retto di 90°;
- di consentire alle coppie nidificanti, nei siti frequentati dalle rondini per riprodursi (fino a tre covate, tra marzo-aprile e settembre), come piccoli caseggiati, rimesse, stalle, ripostigli, cimiteri e, ove possibile, edifici pubblici e privati, fatte salve eventuali e certificate controindicazioni di carattere igienico-sanitario, di riprodursi e di portare a termine la nidificazione, facilitandone l'ingresso e l'uscita dalle strutture edili chiuse tramite una o più aperture (finestra, apertura nel muro, etc.) lasciate appositamente libere allo scopo;

- di prevedere, al fine di tutelare e favorire la nidificazione dei rondoni, che nel rifacimento o nelle ristrutturazioni dei tetti vengano lasciate aperte le cavità di tutte le tegole poste in prima fila e almeno due o più file di tegole poste nella parte superiore del tetto e che, nel caso della posa in opera di grondaia a distanza ravvicinata dalle tegole di gronda, la seconda fila di tegole venga lasciata aperta, come sopra indicato;
- di favorire la nidificazione dei rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi, mediante la disposizione di nidi artificiali sugli edifici esistenti, sulle facciate esposte a nord, est o nord-est. Tali strutture-nido andranno collocate dopo aver individuato i siti storici di riproduzione della specie;
- di installare, in presenza di insediamenti di rondini, balestrucci, rondoni e specie affini, le strisce ed i nastri incollanti per la cattura degli insetti circondandoli con rete metallica affinché gli uccelli non restino incollati;
- di tutelare i nidi anche mantenendo libera la distanza minima di mt. 2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio, o facilitare l'accesso ai nidi, per eventuali predatori naturali;
- di effettuare la disinfestazione delle stalle con la verniciatura a calce mediante spruzzo prima del periodo riproduttivo delle rondini, che va da marzo a settembre.

In caso di violazione delle presenti disposizioni, il soggetto responsabile dovrà provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, anche mediante l'installazione di nidi artificiali idonei.

#### **DISPONE, altresì**


- che l'Amministrazione Capitolina, per mezzo del Dipartimento Tutela Ambientale, promuova ed avvii idonee campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della biodiversità urbana rivolte alla cittadinanza ed alle scuole, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste;
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e che ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate, anche attraverso il sito internet di Roma Capitale.

La Polizia Locale e gli altri organi deputati al controllo, secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO

ROBERTO GUALTIERI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller 'G' and a final flourish.